



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

SE IL CONTRIBUENTE CONTESTA LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEVE INDICARE I PROFILI DI ILLEGITTIMITÀ DELLA DELEGA

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 1, sentenza del 29/7/2025, n. 5443/2025.

Composizione

Pres. Montagna e Rel. Nuzzi.

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - 393 DIRITTI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO - IN GENERE.

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - IMU - Servizio di accertamento e riscossione - Affidamento in concessione a terzi da parte del Comune - Spettanza al concessionario del potere di accertamento – Sussistenza – Legittimazione processuale – Conseguenze in caso di contestazione della legittimità della delega

Massima

In tema di ICI, ove il Comune, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 446/1997, affidi il servizio di accertamento e riscossione, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nella suddetta norma, il potere di accertamento è demandato al concessionario, al quale è pertanto conferita anche la legittimazione processuale per le relative controversie, sicché, in caso di contestazione della legittimità della delega, grava sul contribuente l'onere di specificarne i profili di illegittimità.

Rif. normativi

Art. 52 del d.lgs. n. 446/1997.

Rif. Giurisprudenziali

Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 6772 del 19/3/2010 (CONF);
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 24276 del 30/9/2019 (CONF).

Anno pubbl.

2025.

Redattore Antonio Negro